

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(R.G. 39415/2021, udienza di p.c. 13.09.2023, G.U. Dr.ssa A. Canonaco)

MEMORIA DI REPLICA CONCLUSIONALE

Per **A Sud Ecologia e Cooperazione ODV e altri**, rappresentati e difesi dagli Avv. Raffaele Cesari e Luca Saltalamacchia, affiancati dal Prof. Avv. Michele Carducci

- parte attrice -

Contro **Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del Presidente del Consiglio *p.t.*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- parte convenuta -

SINTESI DELLE REPLICHE

I paragrafi **dal n. 1 al n. 4** ribadiscono l'inammissibilità e infondatezza delle conclusioni statali, confrontandole sinotticamente con quanto esposto nella *Comparsa conclusionale* degli Attori.

Quelli **dal n. 5 al n. 6** evidenziano ulteriori rilievi costituzionali sul perennemente invocato "principio" *ad impossibilia nemo tenetur*, al pari dei paragrafi **dal n. 7 al n. 13**, riferiti all'altrettanto insistentemente evocato criterio del bilanciamento.

Dal **n.14 al n. 16** si richiamano le più recenti valutazioni negative degli impegni statali in tema di mitigazione climatica, fornite in data 14 novembre 2023 dal Segretariato dell'UNFCCC in attuazione degli adempimenti previsti dall'UNFCCC, dall'Accordo di Parigi e dalla Decisione 1/CP.21 del 2015.

Dal **n. 17 al n. 20**, infine, si evidenzia la correttezza dell'impostazione dei *Report* redatti *Climate Analytics*, in merito sia al metodo utilizzato che ai risultati ottenuti, conformi all'IPCC.

Le **Conclusioni** seguono ulteriormente rafforzate.

INDICE

PERSISTENTE INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DELLE TESI STATALI	p. 2
QUADRI SINOTTICI NN. 1-3	p. 3
ULTERIORI RILIEVI SUL "PRINCIPIO" AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR	p. 6
ULTERIORI RILIEVI SUL TEMA DEL BILANCIAMENTO	p. 7
CONFERME DALLE VALUTAZIONI DELL'UNFCCC DEL 14 NOVEMBRE 2023	p. 14
CONFERME DELLA CORRETTEZZA COSTITUZIONALE DEL METODO E DEI CONTENUTI DEI REPORT DI CLIMATE ANALYTICS	p. 16
CONCLUSIONI	p. 19

PERSISTENTE INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DELLE TESI STATALI

1.

Richiamate tutte le argomentazioni, domande e conclusioni, svolte nei precedenti scritti difensivi, gli Attori prendono atto delle tesi conclusive dello Stato, ridondantemente riprodotte dei due costrutti, antiscientifici e incostituzionali, dell'impossibilità geofisica (ora invocata pure come giuridica) dell'eliminazione risolutiva della minaccia esistenziale dell'emergenza climatica, da parte dello Stato italiano per il proprio territorio, e dell'immunità/insindacabilità delle articolazioni statali italiane per ossequio a non meglio identificati parametri costituzionali, dichiarati differenti da quelli di altri Stati europei.

2.

Ancora una volta, si deve osservare che l'una e l'altra tesi sono formulate nell'assenza assoluta di riscontri sia di natura scientifica, in merito all'impossibilità statale (non risultando forniti riferimenti neppure a documenti di Istituzioni come IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, di cui lo Stato è parte), sia di contenuto costituzionale e comparativo fra le tradizioni comuni agli Stati UE, in ordine all'immunità/insindacabilità statale (non risultando citate disposizioni esplicite di eccezione agli artt. 9, 24, 25 c.1, 28, 32, 54, 103 e 113 Cost.).

3.

Di conseguenza, lo Stato non si avvede di offrire una rappresentazione della fisica del sistema climatico del tutto soggettiva e dossologica, invece che oggettiva ed epistemologica come promossa (e dal medesimo Stato italiano accettata) dall'IPCC, e di procedere a una configurazione del sistema delle fonti, dei principi e degli obblighi, contraria a Costituzione, Trattati europei, CEDU e CDFUE.

4.

Per evitare di ripetere quanto già scritto in *Atto di citazione* e ulteriormente approfondito in *Comparsa conclusionale*, in ragione delle depositate difese erariali, gli Attori provvedono a una sintesi di questi travisamenti statali, attraverso i seguenti tre quadri sinottici di confronto, confermativi della sussistenza della giurisdizione, dei presupposti della responsabilità extracontrattuale, della sua funzione preventiva e della costituzionalità della condanna al *facere* statale del *neminem laedere* nella quantificazione della «*quota equa*» di mitigazione climatica.

**QUADRO SINOTTICO 1 DELLE CONCLUSIONI DELLO STATO
 NEL CONFRONTO CON LE CONCLUSIONI DEGLI ATTORI**

Conclusioni dello Stato	Persistenza dell'errore epistemico (già denunciato dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Persistenza di confusioni e fallacie argomentative statali (già denunciate dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Persistente incostituzionalità delle tesi statali (già denunciata dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Riscontri scientifici (dagli Attori già documentati e allegati, e ignorati o non confutati dallo Stato ex art. 2697, c.2, Cod. civ.)
p. 4: è impossibile adire la giurisdizione ordinaria		Cap. III.1: illogicità rispetto al principio di unità della giurisdizione	Cap. III.2-3-4 e Cap. IV	
p. 4: è impossibile fare leva sulla clausola generale dell'illecito civile e artt. 1173, 1218, 2051 e 2058 Cod. civ.		Confusione sul <i>nemimen laedere</i> costituzionalizzato (Cap. III.1) e sul principio europeo di equivalenza ed effettività nella tutela (Capp. III.3; IV; VII)	Capp. III, VI, VII e VIII sull'esistenza di condotte statali imposte da norme giuridiche e contrarietà della loro negazione ai "controlli costituzionali"	
p. 5: l'emergenza climatica è provocata <i>«anche»</i> dal riscaldamento globale	Capp. II e V: l'emergenza non è provocata <i>«anche»</i> dal riscaldamento globale, essendo provocata <u>solo</u> dal concorso dei gas serra (emessi o non catturati nei territori degli Stati), in quanto <i>input</i> determinante del <i>bad-to-worst scenario</i> .	Fallacia dell'evidenza soppressa sull' <i>input</i> di destabilizzazione del sistema climatico territoriale di ciascuno Stato (Capp. II.8-11 e V)		Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.
p. 5: la concentrazione atmosferica di gas serra proviene <i>«da una pluralità di attori... stanziati nei diversi Paesi»</i>	Capp. II e V: è una pluralità <u>non</u> di <i>«attori stanziati»</i> , <u>ma</u> di <i>«attività»</i> (come precisato dall'UNFCCC) sottoposte al controllo sovrano di ciascun singolo Stato.	Fallacia dell'evidenza soppressa sull'antropogenesi come attività governabile da ciascuno Stato (Capp. II.8-11 e V)		Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.
p. 5: nessuno Stato può <i>«mai essere considerato quale unico responsabile»</i> , né del riscaldamento globale né, tantomeno, delle conseguenze disastrose che ne possono derivare.	Capp. II e VII: non si tratta di individuare l' <i>«unico responsabile»</i> , bensì il co-responsabile nella differenziazione storica del proprio contributo emissivo (ex UNFCCC e Accordo di Parigi), causativo dell'emergenza climatica e della sua persistenza.	Fallacia dell'evidenza soppressa sulla storia emissiva degli Stati (Capp. II.8-11 e V)	Contrarietà ai principi di diritto internazionale generale (vincolanti ex art. 10 c.1 Cost.), al diritto europeo (vincolante ex art. 11 Cost), al diritto pattizio e alla CEDU (interposti ex art. 117 c.1 Cost) e all'art. 2055 Cod. civ.	Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.

**QUADRO SINOTTICO 2 DELLE CONCLUSIONI DELLO STATO
 NEL CONFRONTO CON LE CONCLUSIONI DEGLI ATTORI**

Conclusioni dello Stato	Persistenza dell'errore epistemico (già denunciato dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Persistenza di confusioni e fallacie argomentative statali (già denunciate dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Persistente incostituzionalità delle tesi statali (già denunciata dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Riscontri scientifici (dagli Attori già documentati e allegati, e ignorati o non confutati dallo Stato ex art. 2697, c.2, Cod. civ.)
<p>p. 5: è impossibile ricostruire il nesso di causalità tra azione od omissione attribuibile al singolo Stato e violazione dei diritti umani verificatasi a causa del riscaldamento globale.</p>	<p>Capp. II e V</p>	<p>Totale confusione statale tra causalità semplice (lineare) e causalità complessa (<i>feedback loop</i> e patogenesi), quest'ultima specifica dell'intero sistema climatico come formalizzato anche da UNFCCC e Accordo di Parigi.</p>	<p>Cap. II: violazione dei canoni di interpretazione in buona fede, dettati dalla Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati</p>	<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>
<p>p. 5: nessuno Stato può ambire singolarmente alla «prevenzione» del riscaldamento globale, ponendosi lo stesso obbligo in aperto contrasto con il principio <i>ad impossibilia nemo tenetur</i>.</p>	<p>Capp. II e V</p>	<p>Totale confusione statale tra prevenzione e mitigazione nella precauzione climatica sui danni (Art. 3 n.3 UNFCCC). Ignora il <i>Carbon Budget</i> in esaurimento (<i>RCB</i>)</p>		<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>
<p>p. 6: è impossibile la <i>restitutio ad integrum</i> per impossibilità dell'«<i>abbassamento delle temperature globali</i>».</p>	<p>Capp. II e V</p>	<p>Fallacia dell'evidenza soppressa sul <i>Carbon Budget</i> in esaurimento (<i>RCB</i>) (Cap. V).</p> <p>Totale confusione statale tra «<i>abbassamento delle temperature globali</i>» e mitigazione come disciplinata da art. 2 UNFCCC (obiettivo qualitativo) e art. 2 Accordo di Parigi (obiettivo quantitativo).</p>	<p>Cap. III: contrarietà con la funzione costituzionale della tutela preventiva, abilitata da Corte cost. n. 641/1987 e ss. (cit. dagli Attori) e coerente con il diritto euro-unitario.</p>	<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>
<p>p. 6: il surriscaldamento globale, in quanto tale, non rappresenta un danno concretamente quantificabile in termini economici</p>	<p>Capp. II, V, VI, VII</p>	<p>Fallacia dell'evidenza soppressa su: costo sociale del carbonio, “morti da carbonio”, compromissione del bulbo umido, <i>tipping point</i> esistenziali, nicchie climatiche, “falsi positivi/falsi negativi” del rischio, connessioni geofisiche e bio-fisiche dei beni vitali, paradigma scientifico <i>One Health-Planetary Health</i></p>	<p>Cap. III: contrarietà con l'art. 32 Cost., quale “norma primaria” del <i>nemimen laedere</i> (Corte cost. cit. dagli Attori) e con il diritto umano universale all'ambiente pulito, salubre e sostenibile, proclamato in sede ONU con consenso dell'Italia</p>	<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>

**QUADRO SINOTTICO 3 DELLE CONCLUSIONI DELLO STATO
 NEL CONFRONTO CON LE CONCLUSIONI DEGLI ATTORI**

Conclusioni dello Stato	Persistenza dell'errore epistemico (già denunciato dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Persistenza di confusioni e fallacie argomentative statali (già denunciate dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Persistente incostituzionalità delle tesi statali (già denunciata dagli Attori nei Capitoli della loro Conclusionale)	Riscontri scientifici (dagli Attori già documentati e allegati, e ignorati o non confutati dallo Stato ex art. 2697, c.2, Cod. civ.)
<p>p. 6: nesso di causalità non accertabile per la distanza temporale tra rilascio gas serra, innalzamento temperatura, permanenza dei gas e gradualità del cambiamento climatico.</p>	<p>Capp. II, V, VI, VII</p>	<p>Totale confusione statale tra causalità semplice (lineare) e causalità complessa (<i>feedback loop</i> e patogenesi), quest'ultima specifica dell'intero sistema climatico come formalizzato anche da UNFCCC e Accordo di Parigi. Si ignorano il principio di inerzia e il <i>Carbon Budget</i> come salvavita.</p>	<p>Cap. II: violazione dei canoni di interpretazione in buona fede, dettati dalla Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati</p>	<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>
<p>p. 6: difficoltà di accertamento della consequenzialità tra determinate emissioni di gas serra, provenienti da uno Stato in un dato momento storico e aumento delle temperature terrestri in uno specifico periodo successivo.</p>	<p>Capp. II, V, VI, VII</p>	<p>Totale confusione statale tra causalità semplice (lineare) e causalità complessa (<i>feedback loop</i> e patogenesi), quest'ultima specifica dell'intero sistema climatico come formalizzato anche da UNFCCC e Accordo di Parigi.</p>		<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>
<p>p. 6: gli Attori non allegano prove circa la «sussistenza del danno paventato».</p>	<p>Capp. II, V, VI, VII</p>	<p>Totale confusione statale sui danni «paventati», in realtà danni già previsti, comunque prevedibili e dichiaratamente evitabili, come confermato dall'IPCC.</p>		<p>Cap. V con fonti scientifiche istituzionali IPCC, UNFCCC, WMO, WHO, UNEP, IPBES, UNDRR, EEA, COPERNICUS, ISPRA, ENEA, CMCC, CNR, ISS, ASVIS ecc., prodotte in atti e non contestabili o disapplicabili ai sensi di Corte cost. n. 121/1999 et al. cit. dagli Attori.</p>

ULTERIORI RILIEVI SUL “PRINCIPIO” *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR*

5.

Come detto, lo Stato si ostina a invocare il “principio” *ad impossibilia nemo tenetur* quale insormontabile ostacolo oggettivo per qualsiasi obbligo impostogli sulla mitigazione climatica. A ben vedere, però, ne riformula la natura: da “principio” (solo) geofisico a “principio” (anche) giuridico e costituzionale.

Lo Stato, infatti, dapprima sostiene che «nessuno Stato può ambire singolarmente [all’obbligo climatico], ponendosi lo stesso obbligo in aperto contrasto con il principio *ad impossibilia nemo tenetur*»¹; poi, però, ne restringe la vigenza ad alcuni Stati – non potendo negare precedenti giudiziari europei che quell’obbligo hanno riconosciuto² – «in quanto ogni ordinamento ha una sua Costituzione»³.

Le conseguenze del ricalibrato ordito sono paradossali (rispetto ai “controlimiti costituzionali”).

6.

Infatti, se è vero che «ogni ordinamento ha una sua Costituzione», in quegli ordinamenti, come l’Italia, dove il “principio” risulterebbe (in tesi) costituzionalmente presente, conseguirebbe (in sintesi) l’illegittimità di qualsiasi disposizione normativa di esplicita imputazione di responsabilità individuali statali dell’obbligo climatico («ponendosi lo stesso obbligo in aperto contrasto» appunto con il “principio”).

Nello specifico, la difesa statale costringerebbe il Giudice a interrogarsi sui paragrafi 13, 16, 17 e 18 dell’art. 4 dell’Accordo di Parigi, i quali espressamente contemplano la responsabilità individuale di ciascuno Stato sui c.d. *Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC)*, contenenti il piano di quantificazione delle emissioni da abbattere.

Di conseguenza, ai fini della piena applicazione italiana del rivendicato “principio”, il Giudice, non potendo disapplicare l’Accordo di Parigi in quanto fonte comunque non secondaria⁴, dovrebbe giocoforza sollevare questione di legittimità costituzionale della legge di esecuzione dello stesso Accordo (l. n. 204/2016), con richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale “parziale”⁵ dell’art. 4, “nella parte in cui”, con i citati paragrafi 13, 16, 17 e 18, esso pretenderebbe (illegittimamente) di porsi «in aperto contrasto con il principio *ad impossibilia nemo tenetur*».

¹ *Comparsa conclusionale* dello Stato, p. 5.

² *Ivi*, p. 7, con riguardo al noto “caso Urgenda”.

³ *Ibidem*.

⁴ Independentemente se considerata “europeizzata” ex art. 11 Cost. o interposta ex art. 117 c.1 Cost.

⁵ Sulle caratteristiche delle questioni di incostituzionalità “parziale”, si v. DIACO (cur.), *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale*, Roma, Palazzo della Consulta, 2016, pp. 244 ss.

ULTERIORI RILIEVI SUL TEMA DEL BILANCIAMENTO

7.

Lo Stato, poi, continua a insistere sul «*necessario bilanciamento*» e il «*margin di apprezzamento*» tra «*gli obblighi pattizi assunti a livello internazionale*» e «*gli interessi e le esigenze proprie dell'ordinamento interno*»⁶.

Anche in tal caso, senza reiterare quanto argomentato e documentato in *Comparsa conclusionale*⁷, gli Attori devono comunque richiamare categorie basilari del diritto costituzionale italiano, dallo Stato disinvoltamente stravolte.

Il bilanciamento degli interessi e dei diritti scritti in Costituzione non è funzione delegabile a qualsiasi potere pubblico, servendo – essa operazione di bilanciamento – a concretizzare i contenuti della Costituzione stessa e non certo il «*margin di apprezzamento*» – per di più preteso insindacabile – di un qualsiasi potere⁸.

Questo comporta che qualsivoglia bilanciamento non solo non è libero nei mezzi e nei fini, ma soprattutto è limitato, al suo esterno, dai contenuti dei diritti e dalle fonti abilitate dalla Costituzione, inclusi il diritto internazionale generalmente riconosciuto (ai sensi dell'art. 10 c.1 Cost.), il diritto internazionale pattizio (ai sensi dell'art. 117 c.1 Cost.), il diritto europeo (ai sensi dell'art. 11 Cost.) e il *neminem laedere*.

Pertanto, è fuori dell'orizzonte costituzionale italiano ed euro-unitario che lo Stato italiano possa procedere a proprio insindacabile piacimento nel temperare «*gli obblighi pattizi assunti a livello internazionale*» con «*gli interessi e le esigenze proprie dell'ordinamento interno*».

Al contrario, lo Stato italiano è costituzionalmente limitato dagli «*obblighi pattizi assunti a livello internazionale*» (in ragione dei più volte, mai inultamente, citati artt. 10 c.1, 11 e 117 c.1 Cost.), a maggior ragione nel momento in cui tali «*obblighi pattizi*» sono stati “europeizzati” con l'adesione ad essi da parte dell'UE in conformità con i Trattati europei e la CDFUE (oltre che ovviamente con la Costituzione e la CEDU).

8.

Siffatti obblighi, alla luce della (colpevole) inerzia statale nel contrastare, con efficaci e adeguate iniziative, l'emergenza climatica, fondano la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. dello Stato convenuto, in quanto concorrono a integrare, nella vicenda, la struttura della cennata

⁶ *Comparsa conclusionale dello Stato*, p. 7.

⁷ Specialmente al Cap.III, nel paragrafo 3f dedicato al bilanciamento.

⁸ Cfr., per tutti, gli scritti di BIN: *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992; *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in *D&QP*, 2, 2002, pp. 115 ss.; *L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in *Rivista AIC*, 1, 2015, pp. 1 ss.

fattispecie codicistica (Cass civ. sez. III Ord. n. 3294/2022 e sez. I Sent. n. 9067/2018)⁹, azionata dagli Attori secondo la funzione preventiva, abilitata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità¹⁰; funzione preventiva, tra l'altro, coerente anche con il riformulato principio europeo dell' "evitare danni significativi" ad ambiente, salute e diritti umani (c.d. *Do Not Significant Harm – DNSH*), quale criterio di effettivo perseguimento della mitigazione climatica a sua volta conforme ai concetti di «tutela» de «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni» e di non «recare danno all'ambiente [e] alla salute», introdotti dai riformati artt. 9 e 41 Cost.

9.

D'altra parte, è fin troppo banale constatare che la stessa pretesa di bilanciare «obblighi» con «interessi» ed «esigenze» altro non implica che la (colpevole) disapplicazione (*sub specie* del ridimensionamento dell'effettività) dei primi a favore dei secondi: il che è pure manifestamente incostituzionale, oltre che contrario alla funzione preventiva dell'art. 2043 c.c. (a meno che non si dubiti della costituzionalità degli obblighi, ipotesi che neppure lo Stato si avventura a prefigurare e comunque non spetta al Giudice ordinario giudicare).

In effetti, tutte le tesi statali conducono alla disapplicazione incostituzionale.

In nome dell'insindacabile bilanciamento degli obblighi statali, il Giudice dovrebbe ignorare-disapplicare: il *neminem laedere* e gli artt. 1173, 1218, 2051 e 2058 del Cod. civ.; l'obbligo di «quota equa» (imposto dall'UNFCCC e dall'Accordo di Parigi, "europeizzati"); CEDU e CDFUE (che disapplicazione non ammette); i *Considerando* nn. 6 e 9 del Regolamento UE n. 2021/1119 (che radicano il *Green Deal* europeo nella tutela dei diritti, l'accesso al Giudice e il "non nuocere"); l'art. 193 TFUE; la *No-Harm Rule*; gli artt. 2, 9, 10 c.1, 24, 28, 32 Cost. ecc.

Il Giudice dovrebbe ignorare-disapplicare persino il limite del *Carbon Budget* in esaurimento, indicato dall'art. 3 del *Glasgow Climate Pact*¹¹ (con consenso esplicito dell'Italia¹²) quale soglia quantitativa non negoziabile (dunque non bilanciabile) per limitare il riscaldamento globale «ben al di sotto di 2°C» e, preferibilmente, a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

⁹ Cfr. *Atto di citazione*, pp. 74, 75, 76, 77.

¹⁰ Cfr. i richiami in *Atto di citazione*, pp. 42, 62-63, 68, 70-71, 72, 74, 84, 88, e in *Comparsa conclusionale* degli Attori, pp. 22, 60, 65-66, 73, 76.

¹¹ «Alarm and utmost concern that human activities have caused around 1.1 °C of warming to date, that impacts are already being felt in every region, and that carbon budgets consistent with achieving the Paris Agreement temperature goal are now small and being rapidly depleted» («Allarme e massima preoccupazione per il fatto che le attività umane hanno causato circa 1,1°C di riscaldamento fino ad oggi, che gli impatti si stanno già facendo sentire in ogni regione e che i bilanci di carbonio coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi sono ora ridotti e si stanno rapidamente esaurendo»: sottolineature e trad. nostre).

¹² Cfr. IPCC FOCAL POINT ITALIA, *Budget di carbonio* (<https://ipccitalia.cmcc.it/budget-di-carbonio/>).

Insomma, invece di essere «coerente» (*consistent*) con i *Carbon Budget* che «sono ora ridotti e si stanno rapidamente esaurendo» (cit. art. 3 *Glasgow Climate Pact*), lo Stato insiste protervamente per «la più ampia discrezionalità» (per di più «del Legislatore», da nessuno chiamato in causa e ancor meno chiamato in causa dalle fonti del diritto climatico¹³).

Al cospetto della granitica discrezionalità italiana, si frantumerebbe anche l'ultimo baluardo per scongiurare la catastrofe: conteggiare il *Carbon Budget* rimanente e la sua rotta temporale nella quantificazione della «*quota equa*» di abbattimento delle emissioni¹⁴, idonea a eliminare l'imputazione, almeno per l'Italia, della generazione storica e persistenza attuale dell'emergenza climatica e garantire la non ripetizione, sempre da parte dell'Italia, dell'illecito del concorso ad essa¹⁵.

Ancorché, come sempre, sia stata la Corte costituzionale a tracciare la linea di fedeltà ex art. 54 Cost. degli obblighi statali anche in sede di bilanciamento, per esempio ricordando che non può mai venir meno il dovere di «*salvaguardare la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale*» (Corte cost. Sent. n. 93/2017) e che qualsiasi approccio economico-finanziario di costi e benefici dev'essere «*correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere*» su di esso e non viceversa (Corte cost. Sent. n. 275/2016), nulla si potrebbe pretendere nella lotta all'emergenza climatica.

Rassegnarsi al peggio identificherebbe la cifra del sistema costituzionale italiano, pur essendo chiaro che il *Carbon Budget* sia un «dispositivo salvavita» contro la morte¹⁶ e che la stessa UE solleciti tutti i decisori, pubblici e privati, al ricorso alle predizioni dell'IPCC, che sul *Carbon Budget* rimanente si fondano, al fine di evitare danni¹⁷.

10.

Lo Stato è così refrattario alla quantificazione della «*quota equa*» e al limite temporale del *Carbon Budget* in esaurimento, da stigmatizzare il *quantum* di abbattimento delle emissioni, richiesto dagli Attori, come «*regola scientifica ... sostitutiva di quella posta dal legislatore*»¹⁸.

¹³ Cfr. *Comparsa conclusionale* degli Attori, spec. pp. 32 ss.

¹⁴ Sul rilievo giuridico del *Carbon Budget* per la tutela effettiva dei diritti nella loro proiezione intertemporale, si v. CARDELLI, «*Bilancio di carbonio*» e diritti costituzionali, in *www.LaCostituzione.info*, 25 novembre 2023, pp. 1 ss..

¹⁵ Cfr. *Comparsa conclusionale* degli Attori, pp. 59-60.

¹⁶ Cfr. TRIVI, *Il salvavita del "bilancio di carbonio" e il caso "Giudizio Universale"*, in *www.LaCostituzione.info*, 28 novembre 2023, pp. 1 ss.

¹⁷ Cfr., da ultimo e nel quadro del *Green Deal* e dei *Considerando* nn. 6 e 9 del Regolamento UE n. 2021/1119, la *Comunicazione* della Commissione UE (C/2023/267), del 20 ottobre 2023.

¹⁸ *Comparsa conclusionale* dello Stato, p. 7.

Invero, lo Stato escogita il lessema «*regola scientifica*» per occultare l'esistenza della regola tecnica, giuridicamente fondata da UNFCCC e Accordo di Parigi, della quantificazione della «*quota equa*», funzionale appunto al *neminem laedere* nell'emergenza climatica.

In ogni caso, è sotto gli occhi di tutti la constatazione che, dal legislatore italiano, non è stata mai «*posta*» alcuna «*regola scientifica*» né sulla «*quota equa*» né sul *Carbon Budget* né sull'analisi costi-benefici (millantata ma non documentata dallo Stato¹⁹) e che l'unico *quantum* esistente è quello fissato dall'UE (col Regolamento n. 2021/1119), con tre caratteristiche ben evidenti ovvero *a*) nell'ammontare della soglia minima, non certo massima, di mitigazione²⁰, *b*) a sua volta rapportata non al *Carbon Budget* rimanente bensì al solo obiettivo formale dell'«*almeno*» 55%, *c*) e, per questo, integrabile *in melius ex art. 193 TFUE*²¹.

Fin troppo nota, poi, è la considerazione che la «*regola scientifica*» (*rectius*, metodo scientifico) non detiene affatto funzione «*sostitutiva*» di altre regole o addirittura di «*fondamento e misura di una responsabilità giuridica*»²², servendo, al contrario, al dovere costituzionale di individuazione e rimozione delle situazioni di fatto che ostacolano il pieno sviluppo della persona umana, in aderenza e armonia, quindi, con l'art. 3 c.2 Cost.²³ e col *neminem laedere*²⁴, oltre che con gli obblighi rivenienti dalle altre fonti²⁵.

Che l'emergenza climatica sia una situazione di fatto che ostacola il pieno sviluppo della persona umana, chiamando drammaticamente in causa il *neminem laedere*, solo un cinico può continuare ostinatamente a negare, votandosi alla (suicida) opzione della «*più ampia discrezionalità*».

11.

Non sembra un caso che il Presidente della Repubblica italiana, nella sua veste di Capo dello Stato ai sensi dell'art. 87 c.1 Cost., abbia deciso di adottare un apposito atto costituzionale (esso sì insindacabile da parte di qualsiasi altro potere)²⁶, contenente i seguenti significativi messaggi:

¹⁹ Tanto da indurre gli Attori a invocare le informazioni *ex art. 213 c.p.c.*

²⁰ Come del resto ammesso dalla Commissione Europea al *punto 21* delle *Osservazioni scritte* depositate in data 19/5/21 nel procedimento “*Duarte et al. c. 32 Stati*”, pendente dinanzi alla Corte EDU (n. 39371/20): <https://youth4climatejustice.org/case-documents/>

²¹ Cfr. Capp. III, spec. p. 24, e V della *Comparsa conclusionale* degli Attori.

²² Come lo Stato scrive nella sua *Comparsa conclusionale*, sempre a p. 7.

²³ Cfr. SERVETTI, *Riserva di scienza e tutela della salute*, Pisa, Pacini, 2019, PICIOCCHI, *Il principio d'eguaglianza nell'ambito del biodiritto*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2019, pp. 113 ss., DEL CORONA, *Libertà della scienza e politica*, Milano, Giuffrè, 2022.

²⁴ Cfr. i formanti giuridici cit. in *Comparsa conclusionale* degli Attori, tra le altre alle pp. 18, 36, 43, 50, 71-72.

²⁵ Cfr. *Atto di citazione*, pp. 74, 75, 76, 77.

²⁶ Si tratta del c.d. *Appello per il Mediterraneo*, sottoscritto il 3 agosto 2023 dai Capi di Stato di Italia, Croazia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia (cfr. *Comunicato del Quirinale* in <https://www.quirinale.it/elementi/93837>).

- «La crisi climatica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive²⁷, tanto che si parla ormai di “stato di emergenza climatica”»;
- «Non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo per scendere a compromessi per ragioni politiche o economiche»²⁸;
- [bisogna] «arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica»²⁹;
- «non solo per il presente, ma anche per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno»³⁰.

Le parole del Capo dello Stato, rese ai sensi dell'art. 87 c.1 Cost., sono moniti di fedeltà costituzionale³¹, peraltro pronunciate in un periodo in cui il territorio italiano è stato colpito duramente e ripetutamente da eventi estremi, che la Protezione Civile ha esplicitamente collegato al cambiamento climatico, attivando, ai sensi dell'art. 24 del *Codice della Protezione civile*, per il solo periodo ottobre 2022-ottobre 2023, ben 24 dichiarazioni di emergenza nazionale legate a rischi idraulici, meteorologici e idrogeologici³².

12.

Lo Stato disattende finanche questo atto presidenziale, rincorrendo stralci di dottrina ignara del *Carbon Budget*, rudimentali sillogismi, comparazioni e false analogie, pur di sottrarsi al Giudice civile per la tutela preventiva del *neminem laedere* nell'emergenza climatica:

- dalla citazione di Politologi e Giuristi inconsapevoli che l'esaurimento del *Carbon Budget* compromette irrimediabilmente l'equità intergenerazionale e la sovranità popolare³³ (evidentemente distratti – gli Autori cari allo Stato – anche della sopravvenuta riforma costituzionale dell'art. 9 Cost. e del fatto che effettivamente il “sovrano”, grazie agli artt. 1-3 della Costituzione repubblicana, è proprio la persona umana che può pure agire in giudizio contro lo Stato che sottovaluta l'*Endgame* dell'emergenza climatica);
- all'apodissi che «*di fatto*» (dunque non di diritto...dato che nessuna impugnazione è stata promossa) «*gli Attori chiedono al Giudice ordinario l'annullamento di una serie di atti-fonte, di primo e secondo grado*»³⁴;

²⁷ In pratica, *bad-to-worst*.

²⁸ Con buona pace dei bilanciamenti, verrebbe da aggiungere.

²⁹ Con buona pace del “principio” *ad impossibilia nemo tenetur*, sempre a glossa del messaggio.

³⁰ In coerenza, tra l'altro, con il riformato art. 9 Cost., che obbliga ad agire nell'interesse anche delle generazioni future.

³¹ VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 147 ss.

³² Cfr. <https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/>. Si noti che da tale computo sono escluse le dichiarazioni legate agli incendi ed alla siccità, fenomeni anch'essi esacerbati dal cambiamento climatico, oltre che altri fenomeni rientranti nelle classificazioni IPCC degli effetti negativi del riscaldamento globale.

³³ *Comparsa conclusionale* dello Stato, pp. 8-9.

³⁴ *Ivi*, p. 8.

- alla rassicurazione che comunque «*diversi sono i rimedi civili esperibili in caso di danni derivanti da cambiamento climatico antropogenico*»³⁵ (quindi, non in via preventiva, ma a catastrofe climatica avvenuta, magari a *Carbon Budget* esaurito, quando non ci sarà più nulla da fare sul *bad-to-worst scenario* dei *Tipping Point* geofisici ed esistenziali dell’*inabitabilità* e *invivibilità* dell’*hot-spot* climatico italiano);
- inclusa addirittura la «*disapplicazione dell’atto legislativo interno e (al)l’eventuale risarcimento del danno*»³⁶ (nonostante si fosse avvertito, per allarmata voce dello Stato, che le questioni climatiche coinvolgono l’*insormontabile* – sempre a detta dello Stato – «*superiore principio della separazione dei poteri*»³⁷);
- sino alla citazione della Sentenza della Corte di giustizia UE nella Causa C-61/21³⁸, evocata nel confusionario parallelismo tra Direttive UE sulla qualità dell’aria (non direttamente applicabili e non attributive di diritti) e Regolamenti UE sul *Green Deal* (direttamente applicabili, riguardanti non l’aria ma l’intero sistema climatico europeo e degli Stati, ed esplicitamente fondati sulla tutela dei diritti *ex CDFUE*, l’accesso al Giudice, il principio del “*non nuocere*”³⁹ e l’integrazione migliorativa *ex art. 193 TFUE*);
- per chiudere col richiamo alla Corte di Cassazione in tema di rifugiati climatici (Ord. n. 5022/2021)⁴⁰, la cui tutela è condivisa dallo Stato in quanto «*interpretazione*» e «*applicazione*» a favore della loro dignità umana⁴¹ (favore, invece, misteriosamente dallo stesso Stato precluso ai residenti del territorio italiano in emergenza climatica);
- e con la Convenzione internazionale di Aarhus, per la quale soltanto varrebbe la presa d’atto della “*europizzazione*” a seguito dell’adesione UE⁴² (“*europizzazione*” innominabile, al contrario, per UNFCCC e Accordo di Parigi).

Supera ogni immaginazione l’amara constatazione di un medesimo ente, lo Stato italiano, che, nella veste della difesa in questo giudizio, arriva a contraddire e smentire il suo Rappresentante dell’unità nazionale e Garante della Costituzione di tutti.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ivi*, p. 24.

³⁸ *Ivi*, p. 9.

³⁹ Cfr., per tutti, *Considerando* nn. 6 e 9 del Regolamento n. 2021/1119.

⁴⁰ *Comparsa conclusionale* dello Stato, p. 10.

⁴¹ Come testualmente si legge nell’Ordinanza citata dallo Stato: cfr. PERRINI, *Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di cassazione*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 349 ss.

⁴² *Comparsa conclusionale* dello Stato, p. 11.

13.

Se davvero dobbiamo tutti reagire alla «tragedia dell'orizzonte» dell'emergenza climatica⁴³, «secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo»⁴⁴, lo si deve tutti sino in fondo, senza infingimenti nutriti di errori epistemici, ignoranza della fisica del sistema climatico, travisamenti antiscientifici e disinvolute disapplicazioni incostituzionali, contrarie al rispetto della dignità umana di ciascuno nel presente e nel futuro.

⁴³ La «tragedia» del poco tempo a disposizione per salvarci dal peggio e dall'irrimediabile (cfr. *Atto di citazione* degli Attori, p. 31).

⁴⁴ Come pur auspica lo Stato nella sua *Comparsa conclusionale*, a p. 12.

CONFERME DALLE VALUTAZIONI DELL'UNFCCC DEL 14 NOVEMBRE 2023

14.

In data 14 novembre 2023, è stato effettuato l'aggiornamento delle valutazioni dei *Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC)*⁴⁵, già documentati dagli Attori in *Atto di citazione*⁴⁶. Si tratta di una fonte ufficiale *ex lege* sia di cognizione delle pianificazioni climatiche nazionali (ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 13 dell'Accordo di Parigi) sia della loro valutazione (ai sensi degli artt. 8 e 12 dell'UNFCCC, degli artt. 4 n.12 e 17 dell'Accordo di Parigi, nonché dei §§13, 14, 16, 19, 24, 25 e 113 della Dec.1/CP.21 del 2015).

15.

Il sopraggiunto aggiornamento assume rilievo su sette fronti:

- a) certifica che tutte le attuali pianificazioni climatiche nazionali, inclusa quella unitaria dell'UE⁴⁷, non sono sufficienti a realizzare gli obiettivi qualitativi (*ex art. 2 UNFCCC*) e quantitativi (*ex art. 2 Accordo di Parigi*) di fuoriuscita dall'emergenza climatica;
- b) fonda questa certificazione sul *Bilancio Globale 2023*, redatto, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di Parigi⁴⁸, con il consenso degli Stati e dell'Italia;
- c) afferma che sono possibili, proprio a livello nazionale, soluzioni diverse e migliori rispetto a quelle ad oggi perseguite (a smentita del supposto "principio" italiano *ad impossibilia nemo tenetur*);
- d) dichiara che qualsiasi soluzione di maggior abbattimento delle emissioni produce solo maggiori benefici e minori costi, al contrario delle soluzioni ad oggi perseguite, foriere di maggiori costi e minori benefici (così confutando ufficialmente la tesi italiana del bilanciamento con analisi costi-benefici indifferente al *Carbon Budget* in esaurimento nella base di calcolo della «*quota equa*»);
- e) attesta che non è stato affatto soddisfatto il parametro legale (*ex artt. 4 nn.3, 5 e 11 dell'Accordo di Parigi e §§ 13 n. 5 e 111 Decisione 1/CP.21 del 2015*) del perseguimento, per ciascuno Stato, della «*più alta ambizione possibile*»;
- f) dimostra l'incombenza dello scenario di regressione (*bad-to-worst*), in (illegittima) violazione del principio della progressione migliorativa delle mitigazioni nazionali (indicato nel *Preambolo* e negli artt. 3, 4 n.3, e 13 n.5 dell'Accordo di Parigi);

⁴⁵ Cfr. UNFCCC, *New Analysis of National Climate Plans: Insufficient Progress Made, COP28 Must Set Stage for Immediate Action*, 14 November 2023.

⁴⁶ Cfr. *Atto di citazione*, pp. 30 e 32.

⁴⁷ Già considerata insufficiente da altre valutazioni istituzionali: cfr. *Comparsa conclusionale* degli Attori, pp. 25 e 88. Cfr. anche l'*Addendum* redatto da *Climate Analytics*, prodotto in sede istruttoria dagli Attori.

⁴⁸ Cfr. *Comparsa conclusionale* degli Attori, pp. 3, 25, 56.

g) conferma che la «*più alta ambizione possibile*» nella mitigazione al 2030, da parte di ciascuno Stato ai sensi del cit. art. 4 dell'Accordo di Parigi e dell'art. 3 del *Glasgow Climate Pact* del 2021, è l'unica via di eliminazione dell'emergenza climatica.

16.

L'aggiornamento UNFCCC non è in nulla smentito dall'attuale scenario delle emissioni italiane, che proprio l'ISPRA, in accordo con quanto previsto sempre dall'UNFCCC e dal Meccanismo di Monitoraggio dei Gas Serra dell'UE, ha certificato, nella sua funzione di fonte informativa ufficiale *ex art. 3 l. n. 132/2016*, «*poco promettenti al 2030*»⁴⁹ e addirittura proiettate, secondo le conseguenti stime comunicate allo Stato dall'ASVIS, su una decarbonizzazione italiana conseguibile non prima di un secolo⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. ISPRA, *Emissioni di gas serra: trend di nuovo in crescita, complici trasporti e riscaldamento. Poco promettenti gli scenari al 2030*, 18 aprile 2023.

⁵⁰ *Rapporto ASviS 2023: Goal 13 dei 17 SDGs 2030.*

CONFERME DELLA CORRETTEZZA COSTITUZIONALE DEL METODO E DELLE CONCLUSIONI CONTENUTE NEI *REPORT* DI *CLIMATE ANALYTICS*

17.

Il quadro resta desolante. Il che rende evidente, per l'Italia e alla luce tanto della sua responsabilità storica differenziata nella causazione dell'emergenza climatica quanto delle sue circostanze nazionali di cronica fragilità e vulnerabilità⁵¹, per di più dentro l'*hot-spot* climatico del Mediterraneo⁵², come l'unica «*più alta ambizione possibile*», risolutivamente capace di scongiurare questi dannosi sforamenti delle irrecuperabili condizioni qualitative (*ex art. 2 UNFCCC*) e quantitative (*ex art. 2* Accordo di Parigi) di fuoriuscita dall'emergenza, risieda nell'abbattimento delle emissioni di gas serra al 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, utilizzando una buona volta per tutte (invero, l'ultima volta prima della catastrofe⁵³) l'omessa regola tecnica della «*quota equa*» nel *Carbon Budget* in esaurimento. Non ci sono alternative di salvezza.

Paradossalmente lo Stato italiano, nell'ambito del citato contenzioso “*Duarte et al. c. 32 Stati*” pendente dinanzi alla Corte EDU, lo riconosce candidamente: da un lato, ricordando a se stesso che l'UNFCCC impone l'«*obbligo*» statale di applicare la regola della «*quota equa*»⁵⁴; dall'altro, puntualizzando che «*la valutazione se uno Stato abbia adottato tutte le misure necessarie e sufficienti*» (vale a dire, se abbia perseguito la «*più alta ambizione possibile*») «*dovrebbe essere fatta alla luce dell'UNFCCC e dell'Accordo di Parigi, della migliore scienza disponibile e del consenso sulle riduzioni delle emissioni necessarie per limitare il riscaldamento a 1,5°C*»⁵⁵.

18.

Sul fronte specifico della «*quota equa*», il *Report* di *Climate Analytics* (con il suo *Addendum*), dallo Stato derubricato nell'informe categoria degli «*studi commissionati dagli stessi attori*»⁵⁶, fotografa la «*migliore scienza disponibile*», in quanto contiene, con puntuali riscontri di citazione, una sintesi completa di tutta la letteratura scientifica sul tema (ovvero sulla quantificazione dell'equa ripartizione delle riduzioni di emissioni climalteranti «*necessarie per limitare il riscaldamento a 1,5°C*»), dentro lo spettro degli approcci e delle metodologie censite dall'IPCC, ben note agli Stati.

⁵¹ Entrambi i profili sono stati documentati dagli Attori con i *Report* di *Climate Analytics* e con le *15 Schede* del Cedeuam dell'Università del Salento, versati in atti e non confutati dallo Stato nei modi *ex art. 2697, c.2, c.c.*

⁵² Cfr. *Atto di citazione*, Cap. III, e documentazione istruttoria allegata in atti.

⁵³ Cfr. TRIVI, *Il salvavita del “bilancio di carbonio”*, cit.

⁵⁴ Si vedano le “*Osservazioni*” dello Stato italiano del 27/5/21 al punto 21: «*Le Parti hanno l'obbligo di proteggere il sistema climatico sulla base dell'equità e in conformità con le responsabilità differenziate e le rispettive capacità, con i Paesi sviluppati che assumono la guida*» (trad. nostra): <https://youth4climatejustice.org/case-documents/>

⁵⁵ *Ivi*, punto 168 (trad. nostra).

⁵⁶ *Comparsa conclusionale* dello Stato, p. 7.

Infatti, come specificato al paragrafo 5.2 del *Report*⁵⁷, il punto di partenza del lavoro di *Climate Analytics* è il *Quinto Rapporto di Valutazione* dell'IPCC (*AR5*), integrato dalla letteratura successiva (censita poi dal successivo *AR6* dell'IPCC). Grazie ad esso, viene esaminato e rappresentato l'intero ventaglio delle metodologie relative agli sforzi «equi» di riduzione delle emissioni, proposte nella letteratura scientifica, nonché i relativi *data-base*.

Di conseguenza, quanto inserito nel *Report* riflette l'intera gamma di riduzioni delle emissioni che possono essere attribuite come «*quota equa*» all'Italia⁵⁸, secondo criteri tecnici che non esorbitano dai contenuti delle valutazioni dell'IPCC. Ecco perché, dopo aver rassegnato tutte le possibili attribuzioni⁵⁹, il *Report* conclude che «*assumendo come presupposto un uguale livello di ambizione per ogni paese all'interno dell'intera gamma di risultati delle acquisizioni della letteratura sull'Equity, l'Italia avrebbe bisogno di ridurre le sue emissioni del 92% entro il 2030 rispetto al 1990*»⁶⁰.

In una parola, le conclusioni cui perviene il *Report* sono scientificamente inattaccabili perché fondate su acquisizioni e metodi, riconosciuti e istituzionalizzati dall'IPCC; IPCC che, nel suo ultimo *Rapporto* 2021-2022, ha con forza ulteriormente ribadito come l'adeguatezza del contributo mitigativo statale, nel porre fine all'emergenza climatica, riposi «*solo*» nell'utilizzo della «*quota equa*»⁶¹, come confermato pure dal citato *Bilancio Globale 2023* ex art. 14 Accordo di Parigi e ammesso da ultimo dall'UE, lì dove, con le *Comunicazioni* della Commissione sull'applicazione del principio dell' «evitare danni significativi» (*DNSH*) nella mitigazione climatica, essa elegge appunto acquisizioni e metodi dell'IPCC a «*criteri tecnici*» della precauzione e prevenzione contro l'emergenza⁶².

19.

In definitiva, *Report* e *Addendum* di *Climate Analytics* non si riducono a banali «*studi commissionati*».

Sono riproduzioni applicative dei quadri offerti dall'IPCC.

Non a caso, *Climate Analytics* è essa stessa Istituzione accreditata presso l'UNFCCC⁶³; e i suoi scienziati partecipano ai panel di discussione e valutazione dell'IPCC⁶⁴.

⁵⁷ Intitolato «*Applicazione della metodologia di condivisione dello sforzo dell'IPCC all'Italia*»: cfr. p. 24.

⁵⁸ *Ivi*, pp. 24-25.

⁵⁹ Cfr. paragrafi 5.3 e ss. del *Report*.

⁶⁰ *Ivi*, p. 37.

⁶¹ Cfr. *AR6* WGIII (2022), 14.3.2.3, prodotto in atti dagli Attori, nonché il *Synthesis Report 2023*, citato in *Comparsa conclusionale* degli Attori (pp. 25, 53, 75).

⁶² Cfr., da ultimo, *Comunicazione* della Commissione UE (C/2023/267), del 20 ottobre 2023.

⁶³ Cfr., per esempio, UNFCCC, *Climate Analytics: 2030 global targets for renewables, fossil fuels, and emissions aligned to 1.5°C – new analysis*, 30 jun. 2023.

⁶⁴ Cfr. <https://climateanalytics.org/about-us/team>.

Se davvero il suo apporto fosse consistito in una banale “commissione”, lo Stato avrebbe avuto facile gioco a demolirlo. Invece non l’ha fatto (limitandosi alla generica evocazione dell’irrelevanza⁶⁵), perché questo avrebbe implicato la consequenziale delegittimazione dell’IPCC, di cui esso Stato è parte⁶⁶, consumando, anche su questo fronte, una condotta incostituzionale nella modalità dell’indebita interferenza, per disapplicazione, delle attribuzioni e dei metodi spettanti a Istituzioni titolari di competenze scientifiche formalmente riconosciute dall’ordinamento italiano (cfr. Corte cost. Sent. n. 121/1999 e giurisprudenza successiva sulla più volte richiamata “riserva di scienza”); attribuzioni e metodi che, al contrario, *Climate Analytics* ha rispettato, applicandoli.

20.

Concludendo, la «più alta ambizione possibile», nell’utilizzo della «quota equa» secondo i quadri dell’IPCC e nei limiti del *Carbon Budget* in esaurimento, non può che coincidere con l’abbattimento delle emissioni del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

È l’unica via di salvezza nel «decennio critico» denunciato dal *Glasgow Climate Pact* del 2021: salvezza «possibile» (oltre che necessaria) utilizzando la vasta gamma di metodi e strumenti di azione (già operativi, finanziati o finanziabili), messi a disposizione degli Stati membri (dunque con l’Italia a pieno titolo compresa) dalle fonti giuridiche europee⁶⁷, in funzione sia del ricorso alla garanzia dell’art. 193 TFUE come anche della facoltà di cui all’art. 4 n.11 dell’Accordo di Parigi.

21.

A chiusura di queste Repliche, si rileva che, proprio il 30 novembre, la Corte d’Appello di Bruxelles ha condannato⁶⁸ lo Stato belga all’abbattimento delle emissioni di gas serra, in nome della sua responsabilità extracontrattuale nell’emergenza climatica, a ulteriore sonora smentita delle tesi pseudocostituzionali italiane.

⁶⁵ Cfr. *Comparsa di costituzione e risposta*, p. 34 e *Memoria dello Stato ex 183*, c. 6, n. 3 c.p.c., p. 5.

⁶⁶ Cfr. <https://ipccitalia.cmcc.it/cose-lipcc/>.

⁶⁷ Si v. almeno gli elenchi (con ultima modifica 24 novembre 2023) in: *2050 Long-Term Strategy; Cambiamenti climatici: il contributo dell’UE; Il Green Deal europeo; Just Transition funding sources; Next Generation EU; Fondo sociale per il clima; Economia circolare; Trasferimento delle emissioni di CO₂; Biodiversità: come l’UE protegge la natura; Guidelines on Biodiversity-Friendly Afforestation, Reforestation and Tree Planting; Soil Strategy for 2030; Farm to Fork Strategy; Mobilità pulita e sostenibile; Culture and Creativity; Carbon Border Adjustment Mechanism; Piano di azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini; European Climate Pact*.

⁶⁸ Per maggiori informazioni, si veda il sito della Ong Klimaatzaak: <https://www.klimaatzaak.eu/en>.

La sentenza è consultabile qui: https://prismic-io.s3.amazonaws.com/affaireclimat/325cae14-475b-474c-b638-5cc4e04a59e6_SP52019923113012320+fr.pdf

CONCLUSIONI

Pertanto, in virtù di quanto sopra evidenziato, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in *Comparsa conclusionale*, da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Lecce/Napoli, 1 dicembre 2023

Avv. Raffaele Cesari

Avv. Luca Saltalamacchia

Prof. Avv. Michele Carducci (in affiancamento)